SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno - Sabato 19 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale » 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;

Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 278 del codice di proc. pen. è così modificato:

La libertà provvisoria può essere concessa a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione e grado del giudizio, anche in pendenza del giudizio di cassazione, quando si tratti di condannato a pena detentiva non superiore ad anni quattro e, ove si tratti di pena maggiore, quando la pena residuale non superi l'anno.

La concessione del beneficio spetta al giudice della sentenza impugnata per il ricorso in cassazione.

Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo il terzo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5 giugno 1941, n. 874;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia ed per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

In temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del sopracitato Testo Unico delle norme sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5-6-1941, n. 874, gli atti relativi a sequestri e pignoramenti di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensioni ed altri assegni di quiescenza, dovuti agli impiegati ed ai salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed al personale dipendente dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, devono essere notificati nei modi previsti dall'art. 69 della legge per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440).

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le merci soggette a tesseramento o di largo consumo sequestate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato e se sono deteriorabili, debbono essere immediatamente restituite al consumo, quando la legge non ne disponga l'invio agli ammassi. A tale

scopo, l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine possibile il Prefetto della provincia che ordina la distribuzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

Ove si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria potrà destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

Art. 2

Quando è ordinata la confisca, la restituzione al consumo è disposta, a richiesta del Pubblico Ministero o del Pretore competente per l'esecuzione, dal Prefetto il quale designa gli enti cui le merci devono essere assegnate.

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 224 e 238 codice di procedura penale;

Ritenuta la necessità di provvedere a causa delle contingenze belliche;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 238 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Anche fuori dei casi di flagranza, quando non vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 229 codice procedura penale dal procuratore generale presso la corte di appello nel termine di giorni venti dalla denuncia che il procuratore del Re, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a fargli per la riconosciuta illegalità del fermo ovvero per la mancata traduzione del fermato nelle carceri, subito dopo il di lui interrogatorio.

Il procuratore del Re, ove ricorra la ipotesi di cui sopra, procederà per citazione direttissima, applicando, ove si tratti di un reato di competenza del pretore, il disposto dell'art. 31 capoverso codice procedura penale.

Il procuratore del Re deve trasmettere ogni sette giorni al procuratore generale, con le sue osservazioni, l'elenco degli individui fermati e rinchiusi nelle carceri, che il direttore delle carceri giudiziarie o il pretore, quale direttore delle carceri mandamentali, sono a loro volta tenuti ad inviargli ogni sette giorni. All'elenco saranno uniti i verbali di fermo.

Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nel caso di inosservanza di queste norme, il procuratore generale deve informare dettagliatamente il Ministero della Giustizia.

Art. 3

L'art. 224 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Nella flagranza del reato (art. 237 C. P. P.) o nel caso di evasione (art. 385 C. P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accerterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accerterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative alle perquisizioni, il Procuratore del Re riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 229 C.P.P., che dovrà avvenire sempre nel termine di giorni venti dalla comunicazione. La perquisizione in tempo di notte ad iniziativa della polizia giudiziaria è vietata in ogni altro caso, compreso quello previsto dall'art. 41 della legge di pubblica sicurezza, nel quale occorrerà che essa sia autorizzata dal procuratore del Re o dal pretore competenti per territorio con decreto motivato, dopo la enunciazione degli indizi e delle ragioni di sospetto che gravano a carico dell'individuo a cui danno deve procedersi alla perquisizione.

Quando la perquisizione domiciliare non possa essere compiuta perchè non ricorre alcuno dei casi di flagranza di reato, l'abitazione sarà piantonata e sarà impedito a chicchessia di uscirne senza giustificato motivo sino all'inizio delle operazioni.

Ogni disposizione contraria al presente decreto-legge è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificatesi temporanee deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nelle circoscrizioni giudiziarie in cui mancano o vengono a mancare per le contingenze di guerra le marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori previste dal R. D. 25 giugno 1940, n. 954, il contri-

buto relativo si riscuote applicando sugli atti prescritti apposite bollette di riscossione staccate da blocchetti a madre e figlia.

Art. 2

I blocchetti sono di cento pagine ciascuno, numerate nella madre e nella figlia. Ogni pagina deve avere complessivamente la lunghezza di 6 cm. e la larghezza di cm. 4; la pagina sarà perforata al centro nel senso della larghezza, in modo che, effettuando il distacco della «figlia», questo risulti di cm. 3 x 4.

Art. 3

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Cicerone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esistente tra la bolletta madre e quella figlia.

Art. 7

I versamenti delle somme ricavate saranno effettuati sul conto corrente postale già esistente con l'Ente Nazionale di Previdenza in Roma.

I Cancellieri dirigenti ogni quindici giorni comunicheranno ai sindacati fornitori i versamenti effettuati e restituiranno agli stessi i tronconi dei blocchetti esauriti, trattenendo le distinte di cui al capoverso dell'art. 5.

Art. 8

Si osserveranno tutte le altre norme in vigore che non siano contrarie al presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129:
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisti dei documenti prescritti dall'art. 1 comma 2, lettere a) e b) del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269, la immatricolazione nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere fatta in base a dichiarazione scritta, autenticata da pubblico ufficiale e contenente le complete ed esatte generalità del richiedente, con la quale lo stesso precisi il titolo di studio conseguito ed il relativo Istituto.

Sarà parimenti dato corso su presentazione di una dichiarazione dell'interessato, autenticata da pubblico ufficiale e attestante la sua situazione amministrativa e didattica, in luogo del foglio di congedo previsto

dall'art. 9 dell'anzidetto R.D., al trasferimento da una ad altra sede degli studenti di Università o Istituti superiori, in corso di studi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma che precede.

Art. 2

Le immatricolazioni ed i trasferimenti di cui allo art. 1 sono disposti con riserva, salvo conferma, non appena, su presentazione da parte dell'interessato dei documenti prescritti, sarà accertata la verità delle dichiarazioni fatte.

Con la stessa espressa riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2., lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il R. Decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Visto il R. Decreto 13 luglio 1939, n. 1168;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari è istituita una sessione straordinaria di esami per i corsi di studio di seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;
Corso di studio per la laurea in Lettere;
Corso di studio per la laurea in Filosofia;
Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;
Corso di studio per la laurea in Pedagogia;
Corso di studio per la laurea in Chimica;
Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;
Biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria;
Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;
Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria: limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari sono facoltate, limitatamente alla predetta sessione straordinaria di esami, a nominare commissioni esaminatrici in maniera difforme da quella indicata dallo art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 4

Per essere ammessi alla sessione di esame è necessario comprovare la qualità di studente universitario, mediante esibizione della tessera di riconoscimento, o del libretto di iscrizione, ovvero di altro documento ritenuto equivalente dal Rettore dell'Università.

Ciascuno ammesso dovrà rilasciare dichiarazione scritta, sotto pena di sanzioni disciplinari ed eventualmente penali, circa la regolarità della propria iscrizione presso la Università di provenienza.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943 - 1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto - Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B
Ritenuta la necessità per causa di guerra di sospendere l'annuale sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente articolo 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Università o Istituto universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.
Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.
Qualora l'Università o Istituto, indicato nel comma precedente, si trovi in zona non retta dall'amministrazione del Regio Governo, il certificato di abilitazione provvisoria può essere rilasciato anche da Università o Istituto diverso.

Art. 4

L'Università o Istituto di cui all'art. 3 rilascia i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale:
1. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nell'anno accademico 1942-43;
2. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e non abbiano potuto partecipare alle passate sessioni di esami di Stato per essersi trovati nella condizione: *a)* di arruolati volontari o trattenuti o richiamati alle armi o di mobilitati nelle formazioni della Croce Rossa Italiana o di internati durante l'attuale guerra o di confinati dal cessato regime; *b)* di residenti all'estero o nei territori già annessi all'Italia, rimpatriati dopo il 30 giugno 1941;
3. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e siano stati dichiarati non idonei in una o più sessione di esami di Stato, semprechè non si tratti di inidoneità riportata in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943.

Art. 5

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione condizionata all'esercizio della professione, il candidato deve presentare domanda su carta legale al rettore o direttore dell'Università o Istituto, con la indicazione delle generalità complete e della residenza sua e della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.
Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.
Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato.

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.
Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in essi siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 69 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — REALE — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO